

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Controversie per la liquidazione di spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del cliente: rito sommario anche se la domanda riguarda l'an

Va dato seguito all'orientamento interpretativo ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, (come risultante all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell'abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30) devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

NDR: sul tema di veda, di recente, [SPINA, Liquidazione compenso avvocati, controversie sull'an e rito sommario: contrasto giurisprudenziale evidenziato da Cassazione civile, sezione sesta, sottosezione seconda, ordinanza del 25.5.2017, n. 13272](#)

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.5.2017, n. 10679

...omissis...

Rilevato che con ordinanza resa in data 22/2/2016, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda proposta xxxxxx la condanna di X al pagamento di quanto da quest'ultimo asseritamente dovuto a titolo di competenze professionali di avvocato;

che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., xxx

xxxxxx con controricorso, concludendo per il rigetto dell'impugnazione;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Considerato che con il ricorso proposto, xxxxxxxx censurano il provvedimento impugnato in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5, per avere il Tribunale di Brindisi erroneamente pronunciato la propria decisione senza provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della domanda ex adverso proposta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., attesa l'estensione del contraddittorio oltre il quantum degli onorari spettanti ai professionisti;

che la censura è inammissibile e suscettibile di assorbire ogni altra doglianza;

che, infatti, osserva il Collegio come, nella specie, debba trovare applicazione l'orientamento di questa Corte, ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, (come risultante all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell'abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30) devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895 - 01);

che in tal caso, l'intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l'appello (Sez. 2, Sentenza n. 21554 de/13/10/2014, Rv. 632672-01; Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015, Rv. 636795 - 01);

che, conseguentemente, il ricorso proposto dagli odierni istanti ex art. 111 Cost. deve ritenersi radicalmente inammissibile;

che al riconoscimento dell'inammissibilità del ricorso - cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario - segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.